

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2008, n. 363.

Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la classificazione *“come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie”*;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di *“una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II”, e “che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”*;

CONSIDERATO che la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) stabilisce all'articolo 4, che *“per le specie elencate nell'Allegato I della stessa direttiva, sono previste misure di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”*;

CONSIDERATO altresì che la Direttiva “Habitat” prescrive, art. 6, che *“gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* coerenti alle esigenze ecologiche dei siti;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”* come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, che all'articolo 4 stabilisce che le Regioni, *“sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ... adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali”* e che *“qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente”*;

VISTO inoltre l'articolo 6 del D.P.R. 357/97 che dispone che gli *“obblighi derivanti dall'articolo 4 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 *“Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 *“Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”*, pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2007- Suppl. Ordinario n.167, recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996 e 651/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 *“Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”*, pubblicata sul s.o. n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)”* e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del suddetto D.M. 17 ottobre 2007, che stabilisce: *“Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti*

Natura 2000", nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:

- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS”;

VISTO inoltre l’articolo 4, comma 2, del suddetto D.M. 17 ottobre 2007, che stabilisce che con lo stesso atto di cui all’art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dal comma 1 dello stesso articolo, sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1 dello stesso D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 concernente Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 75, della suddetta legge regionale che stabilisce *“Nelle more della disciplina organica in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, definisce con uno o più atti amministrativi generali:*

- a) le misure di conservazione da applicarsi in via transitoria nelle zone di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione, aventi ad oggetto, in particolare, l’attività venatoria, l’immissione di specie animali, la conservazione dei siti riproduttivi e di svernamento, la conservazione degli habitat, compresi quelli forestali, e gli ulteriori divieti e prescrizioni finalizzati alla conservazione degli uccelli selvatici;*
- b)”;*

VISTA la propria deliberazione 4 Agosto 2006, n. 533, concernente *“Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale.”*, pubblicata sul BURL 10 Ottobre 2006, n. 28, parte prima, assunta dalla Giunta Regionale in conformità della deliberazione legislativa del Consiglio Regionale, relativa all’assestamento di bilancio 2006, approvata il 4 agosto 2006, poi emanata come legge regionale n. 10/2006;

VISTA la propria deliberazione 21 settembre 2007 n. 719 concernente *“Modifica alla D.G.R. n. 533 del 4 agosto 2006. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone Di Protezione Speciale”* pubblicata sul BURL n. 32 del 20/11/2007;

CONSIDERATO che le misure di conservazione contenute nelle DD.GG.RR. sopracitate erano vigenti ed applicabili fino alla data del 10 aprile 2008 e, di conseguenza, devono essere rinnovate al fine di garantire le opportune *“misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate”*, come prescritto dalla citata Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;

VISTO l'articolo 5 del suddetto D.M. 17 ottobre 2007 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS e l'articolo 6 che individua i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS;

CONSIDERATO che le misure di conservazione contenute nelle DD.GG.RR. 533/2006 e 719/2007, sono per la maggior parte già rispondenti ai criteri minimi individuati dal D.M. 17 ottobre 2007 e definiscono come misure generali alcune delle misure contenute nell'articolo 6 del D.M. 17 ottobre 2007 relative alle singole tipologie di ZPS;

RITENUTO tuttavia necessario che le misure di conservazione per le ZPS contenute nelle DD.GG.RR. 533/2006 e 719/2007 debbano essere adeguate ed integrate rispetto alle indicazioni contenute nel D.M. 17 ottobre 2007 nel modo seguente:

- adeguamento nei casi di misure minime, di cui al DM, più restrittive;
- integrazione nel caso di misure, di cui al DM, non previste nelle stesse deliberazioni;

RITENUTO pertanto, secondo le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del D.M. 17 ottobre 2007:

- di assegnare ogni ZPS ad una o più delle tipologie previste dal comma 1 dell'art. 4 del DM, come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di definire le misure di conservazione generali e le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS come indicato nell'Allegato B alla presente deliberazione
- di definire le misure di conservazione specifiche e le attività da favorire riferite alle singole tipologie di ZPS, come indicato nell'Allegato C alla presente deliberazione;

RITENUTO necessario stabilire che nelle porzioni delle ZPS ricadenti all'interno delle aree naturali protette le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione si integrano con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette e che in caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva;

RITENUTO di stabilire, secondo le disposizioni dell'articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2007, che per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione, in ogni caso previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;

RILEVATA l'opportunità di rimandare al regime sanzionatorio previsto dalla legislazione di settore i casi di inosservanza delle misure di conservazione individuate;

RITENUTO che le misure di conservazione specifiche delle singole ZPS possono modificare o integrare le misure di conservazione contenute negli allegati alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

RITENUTO che il rispetto delle misure contenute negli allegati alla presente deliberazione non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;

RAVVISATA altresì la necessità di fornire alcune specifiche tecniche su alcune misure di conservazione relative a tipologie d'intervento del settore agroforestale, al fine di non ingenerare difficoltà interpretative e rendere le medesime più facilmente applicabili

RITENUTO pertanto di demandare al Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli l'emanazione di uno specifico atto, successivo alla presente Deliberazione, con cui fornire le citate specifiche tecniche;

RAVVISATA infine la necessità di effettuare, entro il 31 dicembre 2008, una verifica sull'efficacia e l'applicabilità delle presenti misure al fine di apportare alle medesime eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base delle quali sarà effettuato anche un adeguamento della DGR 21 dicembre 2007, n. 1035 relativa a: *“Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni. Decreto ministeriale n. 12541/2006 modificato ed integrato dal Decreto ministeriale n. 13286/2007. Applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2008 e rettifica della D.G.R. n. 120/2007.”*

Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di assegnare le ZPS regionali alle tipologie di cui al art 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 sulla base della descrizione e delle caratteristiche ambientali contenute nell'allegato 1 del suddetto D.M., come riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare, in conformità dell'articolo 1, comma 75, della legge regionale 18 settembre 2006, n.10, le misure di conservazione generali e di definire le attività da promuovere e incentivare, valide per tutte le ZPS di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale del 19 marzo 1996, n. 2146 e del 19 luglio 2005, n. 651, come riportato nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
3. di adottare, in conformità dell'articolo 1, comma 75, della legge regionale 18 settembre 2006, n.10, le misure di conservazione specifiche e di definire le attività da favorire per le singole tipologie di ZPS, come riportato nell'Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
4. di stabilire che le misure di conservazione di cui agli Allegati B e C, alle quali si applicano le disposizioni sulla sorveglianza e le sanzioni previste dalla legislazione di settore, diventano efficaci dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
5. di stabilire che, nelle porzioni delle ZPS ricadenti all'interno delle aree naturali protette, le misure di conservazione riportate nella presente deliberazione si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva;
6. di stabilire, secondo le disposizioni dell'articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2007, che per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione di cui agli Allegati alla presente deliberazione, in ogni caso previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;

7. di stabilire che le misure di conservazione specifiche delle singole ZPS possono modificare o integrare le misure di conservazione di cui agli Allegati B e C alla presente deliberazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;
8. di stabilire che il rispetto delle misure contenute negli allegati alla presente deliberazione non comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli di emanare uno specifico atto, successivo alla presente Deliberazione, con cui fornire specifiche tecniche su alcune misure di conservazione relative a tipologie d'intervento del settore agricolo, al fine di non ingenerare difficoltà interpretative e rendere le medesime più facilmente applicabili;
10. di impegnarsi ad effettuare, entro il 31 dicembre 2008, una verifica sull'efficacia e l'applicabilità delle presenti misure al fine di apportare alle medesime eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base delle quali sarà effettuato anche un adeguamento della DGR 21 dicembre 2007, n. 1035 relativa a: *"Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni. Decreto ministeriale n. 12541/2006 modificato ed integrato dal Decreto ministeriale n. 13286/2007. Applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2008 e rettifica della D.G.R. n. 120/2007."*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

**ASSEGNAZIONE DELLE ZPS ALLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART 4, COMMA 1,
DEL D.M. 17 OTTOBRE 2007**

codice	denominazione	tipologia)
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6010003	MONTE RUFENO	ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei
IT6010008	MONTI VULSINI	ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei
IT6010009	CALANCI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6010011	CALDERA DI LATERA	ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6010021	MONTE ROMANO	ambienti misti mediterranei ambienti steppici ambienti agricoli
IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	zone umide
IT6010032	FOSSO CERRETO	ambienti misti mediterranei
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	zone umide, ambienti misti mediterranei
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti agricoli
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	zone umide ambienti forestali delle montagne mediterranee
porzione laziale della ZPS IT7110128 (comprensiva della ZPS IT6020003)	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA (MONTI DELLA LAGA)	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti agricoli
IT6020005	MONTI REATINI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	zone umide, ambienti agricoli
IT6020013	GOLE DEL VELINO	ambienti misti mediterranei
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	ambienti fluviali
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	ambienti misti mediterranei ambienti steppici
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee

IT6030005	COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE- MANZIATE	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti fluviali ambienti steppici ambienti agricoli
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	zone umide, ambienti fluviali ambienti misti mediterranei ambienti agricoli
IT6030019	MACCHIATONDA	zone umide ambienti agricoli
IT6030020	TORRE FLAVIA	zone umide
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	zone umide
IT6030029	MONTI LUCRETILI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti agricoli
IT6030038	LAGO DI ALBANO	zone umide
IT6030043	MONTI LEPINI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti misti mediterranei ambienti agricoli ambienti steppici
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE	ambienti misti mediterranei
IT6030085	COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	ambienti forestali delle montagne mediterranee zone umide ambienti agricoli ambienti misti mediterranei
IT6040010	LAGO DI FONDI	zone umide ambienti agricoli
IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	zone umide, ambienti agricoli ambienti misti mediterranei corridoi di migrazione valichi, isole e penisole rilevanti per la migrazione
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	ambienti misti mediterranei colonie di uccelli marini valichi, isole e penisole rilevanti per la migrazione
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	ambienti misti mediterranei
IT6040023	PROMONTORIO GIANOLA E MONTE DI SCAURI	ambienti misti mediterranei
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	ambienti misti mediterranei ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti agricoli ambienti steppici
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee ambienti agricoli
IT6050013 e porzione laziale della ZPS IT7120132	MONTE CORNACCHIA-TRE CONFINI e PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	zone umide ambienti agricoli

IT6050019 e porzione laziale della ZPS IT7120132	MONTI DELLA META e PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	ambienti aperti delle montagne mediterranee ambienti forestali delle montagne mediterranee
IT6050027	GOLE DEL FIUME MELFA	ambienti misti mediterranei ambienti aperti delle montagne mediterranee
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	ambienti aperti delle montagne mediterranee

ALLEGATO B**MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI ED ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)****DIVIETI****1) Attività venatoria:**

Nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:

- a) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) è vietata l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, che deve essere, comunque, attivata con le modalità previste nel Piano Faunistico Venatorio;
- c) ai sensi della legge regionale 17/95, art. 35 bis, come modificata e integrata dall'art. 81 della legge regionale 26/2007, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- d) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- e) è vietata l'attività venatoria relativamente alla Coturnice (*Alectoris graeca*), al Combattente (*Philomachus pugnax*) e alla Moretta (*Aythya fuligula*);
- f) è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* esistenti nelle quali lo svolgimento di attività di addestramento cani e di gare cinofile, è vietato nel periodo 15 marzo – 31 luglio. Tale intervallo temporale può essere ridotto in sede di Valutazione d'Incidenza;
- g) è vietata la costituzione di nuove *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile*, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

2) Immissioni di specie animali

- a) è vietata l'immissione nell'ambiente naturale di specie animali non autoctone. Sono fatti salvi:
 - gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997;
 - le attività zootecniche;
- b) i ripopolamenti faunistici a scopo alieutico e venatorio, compresi quelli finalizzati all'addestramento cani, possono essere realizzati esclusivamente con esemplari appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

3) Attività e Interventi:

- a) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- b) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- c) è vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- d) è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- e) è vietato la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e delle attività di ricerca scientifica e monitoraggio;
- f) è vietato lo svolgimento di attività sportive agonistiche a motore fuori dalle strade asfaltate, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;
- g) sono vietate le attività sportive organizzate di giochi di guerra simulata dal 15 marzo al 31 luglio;
- h) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, maceri, fossi;
- i) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- j) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- k) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;
- l) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso. Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

- m) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- n) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- o) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione d'Incidenza agli enti preposti e competenti, per comprovati motivi di natura idraulica ed idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sono fatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi di scolo dei campi.
- p) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio;
- q) è vietata la pratica dello "spiетramento" nei prati permanenti e nei pascoli permanenti come definiti dall'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;
- r) è vietato il sorvolo delle zone umide (laghi, lagune, paludi, tratti marini costieri) e di una fascia di 150 mt di distanza dai loro confini, da parte dei velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio), nonché il decollo e l'atterraggio di tali velivoli; eventuali deroghe da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, possono essere consentite per motivi inerenti la ricerca scientifica;
- s) è vietato l'utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi: 1) anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen); 2) fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi di controllo finalizzati alla gestione naturalistica del sito (ad es.: eradicazioni e contenimento delle popolazioni di roditori in ambienti insulari o costieri), nell'ambito dei quali le esche a base di tali principi attivi dovranno essere distribuite all'interno di appositi erogatori, sufficientemente robusti e provvisti di chiusura, onde evitarne l'apertura da parte di animali non-bersaglio od esseri umani;
- t) è vietata la coltivazione e la sperimentazione sul campo di Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- u) è vietata l'arrampicata sportiva e l'utilizzo della sommità di pareti o scarpate rocciose per il decollo con deltaplani o veicoli simili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000, solo nel caso di comprovata assenza di siti riproduttivi di specie ornitiche comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE;
- v) è vietato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 luglio avvicinarsi, ad una distanza inferiore a 500 m, a pareti e scarpate con presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche rupicole comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, mediante elicotteri, deltaplani,

parapendii e mezzi aeromobili in genere, salvo specifica deroga da concedersi da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000.

- w) è vietata l'apertura di nuove strade/piste forestali a carattere permanente, salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza;
- x) è vietata l'asfaltatura delle strade/piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti, previa Valutazione d'Incidenza;
- y) è vietato il ripristino:
 - a) dei cedui invecchiati, ad elevata matricinatura, composti ed a sterzo in cedui matricinati,
 - b) dei cedui a sterzo in cedui coetanei o coetaneiformi,
 - c) delle fustaie disetanee in fustaie coetanee
 salvo che non siano previste negli strumenti di pianificazione forestale per i quali sia stata conseguita la positiva Valutazione d'Incidenza. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivi fitosanitari, comprovati dall'apposito servizio regionale, previa Valutazione d'Incidenza;
- z) è vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- aa) è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

OBBLIGHI

Per tutte le ZPS valgono i seguenti obblighi:

1) Obblighi generali

- a) la costruzione nelle zone agricole di recinzioni permanenti deve essere realizzata utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;
- b) gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che siano orientate all'interramento o all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti;
- c) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri di Valutazione di Incidenza;

- d) il ripristino degli habitat delle specie dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e degli habitat di interesse comunitario e delle specie degli Allegati A, B e E del DPR 357/97 va attuato prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea;
- e) deve essere realizzato il monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

2. Obblighi relativi alla conservazione degli ambienti forestali

Le misure di seguito riportate devono essere rispettate:

- nella realizzazione di interventi selvicolturali ordinari relativi alle singole annualità previsti dagli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) approvati prima dell'emanazione della presente Deliberazione e non sottoposti a procedura Valutazione di Incidenza.
- nella progettazione e realizzazione di interventi selvicolturali straordinari.

Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione forestale (piani di gestione ed assestamento forestale, piani poliennali di taglio o comunque altro denominati) è possibile prevedere misure diverse per comprovate motivazioni di natura socio-economica a condizione che venga assicurato il mantenimento in un buono stato di conservazione di specie e habitat di specie di interesse comunitario.

a) Rilascio di matricine nei boschi cedui

Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie sottoposta ad utilizzazione forestale deve essere almeno di:

- n. 120 per il faggio (di cui 1/3 di età multipla del turno)
- n. 40 per il castagno
- n. 80 per le altre specie (di cui 1/3 di età multipla del turno)

Nelle aree sottoposte a taglio aventi superficie inferiore a 3 ettari almeno due matricine ad ettaro devono essere destinate all'invecchiamento indefinito.

b) Provvigioni minime:

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a tagli successivi, a seguito del taglio di sementazione, la massa legnosa rilasciata deve essere almeno pari al 60% di quella presente antecedentemente all'intervento, e comunque non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

- per le fustaie coetanee di faggio, 250 metri cubi;
- per le fustaie coetanee di quercia, 180 metri cubi;
- per le fustaie di conifere autoctone, 190 metri cubi.

Nei boschi governati ad alto fusto con trattamento a taglio saltuario o a scelta a seguito del taglio di curazione deve rilasciarsi una provvigione ad ettaro non inferiore a:

- per le fustaie di faggio, 320 metri cubi;
- per le fustaie di quercia 220 metri cubi.

In tutti i boschi governati ad alto fusto, nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto di rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente.

c) Estensione delle tagliate

Le deroghe previste dall'articolo 19 del Regolamento Regionale n. 7/2005, possono essere concesse fino ad un massimo del 50% delle superfici ammesse dal citato articolo per forma di governo, trattamento e specie.

d) Isole di biodiversità

Nei boschi interni alle ZPS al momento di esecuzione dei tagli di fine turno di superficie territoriale superiore a 3 ettari, devono essere rilasciate delle superfici forestali denominate "isole di biodiversità", da non sottoporre al taglio e destinate all'invecchiamento indefinito.

Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità ammonta al:

- 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 3 ettari ed inferiore a 10 ettari;
- 2% per la frazione eccedente i 10 ettari.

Per le superfici forestali al taglio superiori a 10 ettari, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità può essere individuata in un'unica area ovvero ripartita in nuclei di estensione non inferiore a 500 metri quadrati.

Le isole di biodiversità devono:

- a) essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area;
- b) interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale;
- c) avere preferibilmente una forma circolare, o comunque, regolare;
- d) essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. Qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione della superficie delle isole di biodiversità.

In fase di progettazione le isole di biodiversità devono essere rappresentate in cartografie e i dati relativi debbono essere informatizzati e georiferiti nel Sistema UTM 33 INT1909 ED50 e forniti in formato SHAPEFILE. All'interno delle isole di biodiversità possono effettuarsi interventi di tipo fitosanitario, previo parere positivo del servizio fitosanitario regionale, oppure quelli finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio, oppure per la tutela della rinnovazione naturale. Tali interventi devono essere sottoposti a preventiva procedura di Valutazione di incidenza.

Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non concorre alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento.

Nei boschi governati a ceduo, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità è avviato all'alto fusto e solo successivamente è rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole di biodiversità non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

e) Epoca delle tagliate

Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari:

- nel periodo compreso dal 15 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m s.l.m.;

- nel periodo compreso dal 15 marzo al 30 giugno per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

Deroghe possono essere assentite solo in sede di procedura di Valutazione d'Incidenza, o in attuazione delle indicazioni contenute nei piani di gestione del sito approvati.

f) Tagli intercalari e conservazione della necromassa legnosa:

Nell'esecuzione dei tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto, dovranno essere rilasciati gli alberi morti in piedi o a terra, se presenti, nel numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro e il più possibile uniformemente distribuiti e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. Tali piante possono essere asportate solo in presenza di esigenze fitosanitarie, comprovate dall'apposito servizio regionale, che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante.

ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE

Nelle ZPS vanno promosse e incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la messa in sicurezza degli elettrodotti di media ed alta tensione, già realizzati, dai rischi di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna;
- c) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- d) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- e) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- f) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- g) il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- h) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
- i) la predisposizione di piani d'intervento pluriennali che prevedano una gestione naturalistica degli interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e dei canali artificiali (traslocazione di porzioni significative di vegetazione tra segmenti del canale oggetto di intervento, al fine di facilitarne la diffusione e la ricostituzione; ripulitura dei canali, in maniera alternata nel tempo, rispetto alle sponde, ecc.).

ALLEGATO C

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE E ATTIVITÀ DA FAVORIRE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ZPS

1) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) il mantenimento delle attività agro-silvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- b) la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- c) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- d) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura, delle compagini forestali, caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- e) la conservazione del sottobosco;
- f) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- g) la gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- h) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

3) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione, la manutenzione e il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- b) la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- c) la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- d) la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- e) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

- f) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- g) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- h) il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- i) il ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- l) il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- m) la conservazione del sottobosco.

4) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici

Obblighi e divieti:

- a) è fatto divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione ovvero il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;
- b) la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- c) il mantenimento ovvero il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- d) il controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;
- e) il ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;
- f) le pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
- g) le pratiche pastorali tradizionali estensive

5) ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini:

Obblighi e divieti :

- a) è fatto obbligo alle autorità competenti di segnalare le colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio – 31 ottobre;
- b) è fatto divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio – 31 ottobre;
- c) è fatto divieto di avvicinamento mediante elicotteri, deltaplani, parapendii e mezzi aeromobili in genere, di arrampicata libera o attrezzata, di attività speleologiche, entro un raggio di 500 mt dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati

dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio -1 maggio; della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-31 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio; berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) 1 maggio – 31 ottobre. Eventuale deroga può essere rilasciata da parte della struttura regionale competente in materia di Natura 2000;

- d) è fatto obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*), salvo le necessità di illuminazione di approdi.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;
- b) l'adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), berta maggiore (*Calonectris diomedea*) e berta minore (*Puffinus yelkouan*) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;
- c) l'incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi
- d) il controllo o l'eradicazione o delle popolazioni di predatori alloctoni.

6) ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

- a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), è vietata in data antecedente al 1 ottobre, fatte salve le specifiche restrizioni imposte dal calendario venatorio;
- c) dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciables o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- c) il mantenimento e la coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti alle zone umide;

- d) l'incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- e) la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- f) la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- g) il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- h) il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- i) il mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- l) gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- m) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- n) il mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- o) la conservazione ovvero il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- p) la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- q) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- r) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- s) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- t) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- u) le colture a basso consumo idrico e l'individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- v) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

7) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- b) la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- c) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- d) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- e) gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- f) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

- g) la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- h) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- i) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- l) la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- m) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

8) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli;

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- b) il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
- c) il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- d) l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
- e) l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
- f) il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- g) l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
- h) gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- i) la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- l) il mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;
- m) l'agricoltura biologica e integrata;
- n) l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

9) ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione

Obblighi e divieti:

- a) divieto di apertura dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- b) la sorveglianza durante il periodo di migrazione.

10) ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche

Obblighi e divieti:

- a) divieto di apertura dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso.